

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 giugno 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio telematico e richieste di ABBONAMENTO on line rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - FUNZIONE EDITORIA, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1072.
Comune di Cantalupo in Sabina (Rieti). Piano regolatore generale. Restituzione Pag. 6
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1073.
Comune di Torri in Sabina (Rieti). Piano regolatore generale. Restituzione Pag. 6
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1115.
Tariffe dispositivi medici da erogare agli invalidi civili ai sensi del D.M.S. 27 agosto 1998, n. 332: «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe» Pag. 7
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1133.
Art. 5, comma 7, della legge 12 marzo 1999, n. 68, individuazione delle modalità di versamento, da parte dei soggetti obbligati, delle somme derivanti da contributi e maggiorazioni riguardanti le concessioni medesime, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 68/99 Pag. 9

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1267.
Sperimentazione di modelli di intervento innovativi del servizio sociale professionale nelle aziende sanitarie della Regione Lazio Pag. 10
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1277.
IPAB Centro geriatrico «Giovanni XXIII» di Viterbo. Modifica statuto Pag. 12
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2000, n. 1347.
D.M. 8 ottobre 1997. Nomina di un membro in rappresentanza della Regione e di un membro in rappresentanza degli enti locali nel comitato di gestione del fondo speciale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 Pag. 15
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2000, n. 1467.
IPAB Opera Pia «Milani-Rossi» di Segni. Riconferma commissario straordinario Pag. 16
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2000, n. 1468.
Permesso di ricerca per acqua minerale denominata «Claudia 2» in territorio del comune di Anguillara Sabazia, provincia di Roma Pag. 17

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 APR. 2000

ADDI' - 4 APR. 2000 NELLA SEDE DI VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA SI E'
RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: BADALONI - ALEANDRI - AMATI - DONATO - FEDERICO - META

DELIBERAZIONE N° 115

OGGETTO: Tariffe dispositivi medici da erogare agli
invalidi civili ai sensi del D.M.S. 27/8/98 n° 332 "Regolamento recante norme
per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN:
modalità di erogazione e tariffe."



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Qualità della Vita di concerto con l'Assessore alla Salvaguardia e cura della salute;

VISTO il D.M.S. 27 agosto 1999, n.332, "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe", ed in particolare l'art.8 comma 1 del suddetto regolamento;

CONSIDERATO quanto stabilito nella precedente deliberazione della Giunta regionale n. 5332 del 2 novembre 1999, avente per oggetto: "Tariffe dispositivi medici da erogare agli invalidi civili ai sensi del D.M.S. 27 agosto 1999, n.332, "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe";

CONSIDERATO opportuno adottare modalità e condizioni di fornitura aggiuntive come concordato in sede interregionale;

VISTO l'accordo proposto tra coordinamento delle regioni a livello nazionale e le associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) firmato in data 23 novembre 99;

VISTO lo schema di accordo del coordinamento tra la Regione Lazio e le associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) dei dispositivi di cui all'allegato 1 del D.M.S. 27 agosto 1999, n. 332, siglato in data 27 marzo 2000 che fa parte integrante della presente deliberazione, (allegato A1);

VISTA la Legge 15/5/97 n.127;

DELIBERA

- 1) di fissare come corresponsione da parte delle A.U.S.L. ai soggetti erogatori che aderiranno all'accordo allegato il massimo delle tariffe (100%) come previsto nell'allegato 1 dell'elenco 1 del nomenclatore tariffario D.M.S. 27 agosto 1999, n.332, "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe";



- 2) di fissare come corresponsione da parte delle A.U.S.L. ai soggetti erogatori che non aderiranno all'accordo allegato l'80% delle tariffe previste nell'allegato 1 dell'elenco 1 del nomenclatore tariffario D.M.S. 27 agosto 1999, n.332, "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe";
- 3) di stabilire come decorrenza di quanto stabilito nei punti 1 e 2 della presente deliberazione, il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione stessa;
- 4) di stabilire che le comunicazioni di accettazione dell'accordo, che resterà valido fino all'emanazione del nuovo nomenclatore, dovranno essere compilate secondo la modulistica allegata alla presente deliberazione, che fa parte integrante della stessa, e che può essere reperita nel sito Internet della Regione Lazio (<http://www.regione.lazio.it/>). (Allegato A2)
- 5) di stabilire che tali comunicazioni di accettazione in sede di prima applicazione dovranno essere presentate al Dipartimento Interventi Socio Sanitari ed Educativi per la Qualità della Vita entro i 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione stessa.
- 6) di stabilire che tali comunicazioni di accettazione verranno raccolte ed inviate alle A.U.S.L. dal Dipartimento Interventi Socio Sanitari ed Educativi.
- 7) il Dipartimento Interventi Socio Sanitari ed Educativi per la Qualità della Vita successivamente alla fase di prima applicazione raccoglierà ogni tre mesi (fa fede la data di ricezione della domanda) le comunicazioni di accettazione dell'accordo pervenute e le invierà alle A.U.S.L. nei 15gg successivi a tale scadenza trimestrale.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32 della legge n. 127 del 1997.

Il Vice Presidente: F.to Lionello Cosentino

Il Vice Segretario: F.to Dott. Adolfo Papi

06 APR 2000



P.C. UP
NO

PROPOSTE DELLA SEZIONE LAZIO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DEL COORDINAMENTO

ALLEG. alla DELIB. N. 415
DEL 4 APR 2000

W

TRA LA REGIONE LAZIO

e

Le Associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) dei dispositivi di cui all'elenco 1 del D. M. 332/99
ANPO - FIO-Confesercenti - ANA - AISO - AIO
FIOTO - ARHEA - RIZZOLI - INALIL - ANAP
FNAI - FEDERSAN - FEDERLAZIO

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

Si conviene di adottare le seguenti modalità e condizioni di fornitura aggiuntive rispetto a quelle base previste in sede nazionale.

MODALITA' E CONDIZIONI DI FORNITURA AGGIUNTIVE CONTRATTE TRA LA REGIONE LAZIO E LE ASSOCIAZIONI DEI FORNITORI DEI DISPOSITIVI CONTENUTI NELL'ELENCO N° 1 DEL D.M. 332/1999, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DELLO STESSO DECRETO, valido fino all'emanazione del nuovo nomenclatore

L'accettazione da parte del singolo soggetto erogatore delle suddette modalità e condizioni di forniture aggiuntive comporterà la corresponsione di importi tariffari sul territorio regionale pari al 100% delle tariffe indicate nell'elenco 1 allegato al D.M. 332/1999.

1. CONSEGNA DELLA SCHEDA-PROGETTO - che contiene o accompagna il preventivo - indicate elementi identificativi:


- della azienda fornitrice;
- dell'ente erogante;
- della prescrizione;
- lo sviluppo a codice del nomenclatore e i relativi importi;
- la descrizione del dispositivo tecnico;
- le eventuali osservazioni del tecnico competente.



Nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "ricostituibilità" la scheda-progetto indicherà altresì la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente.

Relativamente alla fornitura delle protesi acustiche, la scheda progetto è costituita dalla scheda "fornitura-consegna", che, nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "ricostituibilità" indicherà parimenti la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente.

2. SCELTA DI COMPONENTI CON MARCATURA CE per la realizzazione del dispositivo o scelta di materiali con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme armonizzate applicabili.
3. ADOZIONE DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO E PRODUTTIVO CODIFICATO attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali.
4. REDAZIONE DI UN REGISTRO DELLE EVENTUALI ANOMALIE verificatesi su parti, componenti o materiali nel periodo di vigenza della garanzia del dispositivo.
5. CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RIPARAZIONE, per i dispositivi per quali è prevista dal regolamento, da parte del fornitore che li ha realizzati e forniti, entro un tempo, a far data dal ricevimento della autorizzazione, corrispondente al 40% dei tempi massimi, indicati per le rispettive forniture.
6. DISPONIBILITA' AD ADEGUARE GLI AMBIENTI E SERVIZI per il ricevimento delle barriere che impediscono o limitano la mobilità dei pazienti medesimi nei locali ad essi destinati.
** del paziente con conseguente deminuzione*
7. DISPONIBILITA' A COLLABORARE con l'Amministrazione regionale e con le Aziende U.S.L., mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica, alla gestione e al monitoraggio in merito al rispetto dei termini del presente accordo, tramite la costituzione di apposita Commissione a livello regionale di cui faranno parte anche i rappresentanti delle associazioni che hanno sottoscritto il presente accordo. Detta Commissione dovrà inoltre affrontare nell'immediato le seguenti problematiche:
 - a) verifica della compatibilità di ambienti e servizi rispetto ai bisogni dell'utenza;
 - b) verifica della presenza all'interno della struttura erogatrice dei dispositivi di cui all'Elenco 1 del D.M. 332/99 del personale tecnico abilitato.
8. PREVENTIVA COMUNICAZIONE del quadro delle presenze del tecnico abilitato e la relativa documentazione a mezzo registro.
9. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti tempi di consegna ridotti.
10. DISPONIBILITA' a stabilire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, la fornitura temporanea di un presidio sostitutivo di quello eventualmente in riparazione.
11. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti la previsione della redazione della scheda progetto a domicilio.



BISOGNO DELLA... prodotti, la previsione di interventi di assistenza e di manutenzione.

13. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, tempi determinati di controllo e revisione del presidio fornito.

14. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, più lunghe durate dei tempi di garanzia.

15. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, forme di informatizzazione di trasmissione della documentazione anagrafico contabile.

16. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO, le aziende fornitrici presenteranno all'Azienda U.S.L. che ha rilasciato l'autorizzazione, una fattura unica mensile, con allegati i seguenti documenti giustificativi:

- a) autorizzazione;
- b) dichiarazione di ricevuta dell'assistito o di chi ne esercita la tutela. Ove si tratti di fornitura di dispositivi riconducibili, di cui all'art. 1 comma 5 del D.M. 332/99, l'azienda fornitrice è tenuta a distinguere la quota di spesa fatturata a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come risulta dall'autorizzazione, della quota già saldata dall'assistito.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un dispositivo la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dall'Azienda U.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini: ** provvederà alla fatturazione //*

- ♦ 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la prova;
- ♦ 80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la prova per i quali si è reso necessario il modello di gesso o materiale sintetico.
- ♦ 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i dispositivi pronti per la consegna.

Prima di procedere alla fatturazione il fornitore darà comunicazione all'Azienda U.S.L. dell'impossibilità della prova o della consegna del dispositivo. L'Azienda U.S.L. di competenza provvederà entro i venti giorni alla verifica del dispositivo. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione nei termini sopra indicati e, per i dispositivi pronti per la consegna, provvederà all'invio degli stessi all'Azienda U.S.L. di competenza.

L'Azienda U.S.L. provvederà al pagamento delle fatture entro novanta giorni dal loro ricevimento, purché complete della prevista documentazione ed i collaudi, ove prescritto, siano stati effettuati o siano trascorsi almeno venti giorni dalla data di comunicazione di consegna del dispositivo.

ANFO *Francesco del*
 FIO-Confesercenti *Francesco del*
 ANA *Francesco del*
 ANSO
 AIO
 FIDIP

ARHEA
 RIZZOLI
 INALIL
 ANAP
 ENAI
 FEDERSAN
 FEDERLARIO



Francesco del
Francesco del
Francesco del

ALLEG. alla DELIB. N. 115/W
DEL 4 APR. 2000

ALLEGATO A2

**COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE ACCORDO REGIONALE
DEGLI EROGATORI DEI DISPOSITIVI PROTESICI
DI CUI ALL'ELENCO 1 - D.M.S. n° 332/1999**

E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n° 15, modificata dalla Legge 15 maggio 1997, n° 127
dalla legge 16 maggio 1998 n° 191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ C.A.P. _____

Via/Piazza _____

Legale rappresentante di:

Denominazione dell'Azienda/Ditta _____

Cod. Fiscale _____ Partita I.V.A. _____

Sede legale:

Via/Piazza _____ n° _____

C.A.P. _____ Città _____ Provincia _____

Tel. _____ Fax _____

Sede operativa principale:

Via/Piazza _____

C.A.P. _____ Città _____ Provincia _____

Tel. _____ Fax _____

Vista la D.G.R. n° _____ del _____



2

consapevole:

- ♦ della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 26 della Legge 04/01/1968, n° 15 e che decadrà dai benefici emanati in conseguenza di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403;
- ♦ che le informazioni rese dal sottoscritto/a, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione (ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n° 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali").

Dichiara

- Di accettare le condizioni e modalità di cui all'allegato A2 della D.G.R. n° _____ del _____, e conseguentemente garantire, oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, anche quelli ulteriori connessi a dette condizioni e modalità, e conseguentemente di accettare il connesso livello tariffario pari al 100% delle tariffe di cui al D.M.S. 332/1999.

inoltre dichiara:

- Di essere in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita, ai sensi della normativa vigente, dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del D.M. 332/1999;
- Di essere iscritto presso il Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 3, comma 1, per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del D. Leg.vo 24 febbraio 1997 n° 46, inclusi nell'Elenco 1 del Nomenclatore di cui all'allegato 1 del D.M.S. 332/1999;
- Di essere operante nella Regione Lazio.
- ♦ Il sottoscritto si impegna inoltre a segnalare le eventuali variazioni della situazione dichiarata entro 30 gg dal loro verificarsi.

Data _____

Il/La Dichiarante _____

Al sensi della normativa succitata, l'autentica della firma può essere omessa se il dichiarante

allega alla presente la fotocopia di un documento di identità valido e di seguito indicata:

* tipo _____

* numero _____

* data del rilascio _____

* autorità _____

Esente dall'imposta di bollo



Il sottoscritto/a può dichiarare:

- stati, fatti e qualità personali, altri fatti giuridicamente rilevanti, che il dichiarante rende nel proprio interesse e che sono a diretta conoscenza dello stesso anche se riguardano altri soggetti;
- la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale.

Il dichiarante è consapevole che la presente dichiarazione è valida e ha efficacia solo se è presentata all'Ente competente, o ad esso collegata funzionalmente.

Modalità e condizioni di fornitura dei dispositivi compensati

Decreto del D.M. n. 332/1999, ai sensi dell'art. 9 comma 1 dello stesso Decreto

Alle Associazioni dei fornitori
Dispositivi di cui all'elenco 1
D.M. n. 332/1999
Loro Sedi

Si trasmette a mezzo fax copia dello schema relativo alle modalità e condizioni di fornitura aggiuntive contrattate tra Regioni associate e Associazioni di fornitori dei dispositivi compensati nell'elenco 1 del D.M. n. 332/1999, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 dello stesso Decreto.
Lo schema è quello definito nel corso dell'incontro del 23 novembre 1999 ed è stato modificato dalla Conferenza degli Assessori regionali alla Sanità del 1 dicembre 1999, la quale è stata altresì informata delle comunicazioni fatte pervenire dalla FITO nazionale successivamente a detto incontro.
Si prega di restituire urgentemente a mezzo fax (n. fax 041 279 35 99) e successivamente a mezzo posta celere o prioritaria in originale (Direzione Programmazione Socio Sanitaria Regione Veneto - San Polo 2314 - cap 30135 Venezia), copia debitamente firmata dello schema.

Per il Coordinamento tecnico interregionale

Don. Filippo Palumbo

Flu Sta

Direzione Regionale Programmazione Socio-Sanitaria

1



Provincia Autonoma di ...
d'Aosta, Regione ...
Mia Romagna, Regione ...
Regione Molise, Regione ...
Regione Calabria, Regione Basilicata, Regione ...

che hanno deciso di fissare le tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 allegato al D.M. 332/1999, ad importi corrispondenti al 80% delle tariffe indicate nello stesso elenco.

Le Associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) degli stessi dispositivi sono: ANAP, FIO, Confesercenti, ANA, AISO, AQ, FITO, ARFEMA, ...
INAIL, ANAP, ENAL, FEDERAN

si conviene di adottare le seguenti modalità e condizioni di fornitura aggiuntive rispetto a quelle previste in sede nazionale

MODALITA' E CONDIZIONI DI FORNITURA AGGIUNTIVE CONTRATTATE TRA REGIONI ASSOCIATE E ASSOCIAZIONI DEI FORNITORI DEI DISPOSITIVI CONTENUTI NELL'ELENCO N.1 DEL D.M. N.332/1999, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DELLO STESSO DECRETO

(l'accentuazione da parte del soggetto erogatore delle suddette modalità e condizioni di fornitura aggiuntive comporterà la corresponsione di importi tariffari sul territorio regionale pari al 100% delle tariffe indicate nell'elenco 1 allegato al D.M. 332/1999).

- 1. CONSEGNA DELLA SCHEDA-Progetto - che contiene o
• accompagna il preventivo - indicare elementi identificativi:
• della Azienda fornitrice
• dell'Ente erogatore
• della prescrizione
• lo sviluppo a codice del Nomenclatore e i relativi importi

Tra le Regioni assolate,

Regione Umbra, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia A. Romagna,
Trento, Regione Val d'Aosta, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione
Toscana, Regione Basilicata, Regione Campania, Regione Calabria,
Regione Lazio, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte,
Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Sicilia, Regione Veneto,
Regione Lazio, Regione Campania, Regione Basilicata, Regione Calabria,
Regione Puglia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte,
Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Sicilia, Regione Veneto,
che hanno deciso di fissare il tariffa da corrispondere nel proprio territorio ai
soggetti erogatori del dispositivo di cui all'elenco allegato al D.M. 332/1999,
za importi corrispondenti al 90% della tariffa indicata nello stesso elenco

le Associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) degli stessi dispositivi
ANPO, FID-Confereccidi, ANA, AISO, AIO, FIOTO, ARHEA, RIZZOLI,
INAIL, ANAP, FNAIL, FEDERSAN

si conviene di adottare le seguenti modalità e condizioni di fornitura
aggiuntive rispetto a quelle base previste in sede nazionale

**MODALITA' E CONDIZIONI DI FORNITURA AGGIUNTIVE
CONTRATTATE TRA REGIONI ASSOCIATE E ASSOCIAZIONI
DEL FORNITORI DEI DISPOSITIVI CONTENUTI NELL'ELENCO
N.1 DEL D.M. N.332/1999, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DELLO
STESSO DECRETO**

(l'accettazione da parte del singolo soggetto erogatore delle suddette modalità
e condizioni di fornitura aggiuntive comporterà la corresponsione di importi
tariffari sul territorio regionale pari al 100% delle tariffe indicate nell'elenco
1 allegato al D.M. 332/1999).

1. **CONSEGNA DELLA SCHEDEA-PROGETTO** - che contiene o
accompagna il preventivo - indicante elementi identificativi:
 - della Azienda fornitrice
 - dell'Ente erogatore
 - della prescrizione
 - lo sviluppo a codice del Nomenclatore e i relativi importi

1. A disposizione del soggetto erogatore

2. Le condizioni di fornitura nel territorio concernenti:

• la struttura assicurativa con i relativi costi;
Nel caso di fornitura con e quali si ricerca per i dispositivi
"ricostituibili" la genesi-progetto hardware e software
costo rispetto alla tariffa posta a carico del soggetto erogatore,
eventualmente alla fornitura dello stesso hardware e software,
determinata dalla scheda "formium-con" nel caso di fornitura
per i ricambi alla procedura di "ricostituibilità" e
presenti in quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a
carico del soggetto erogatore.

2. **SCELTA DI COMPONENTI CON MARCHIATURA CE**
realizzazione del dispositivo o scelta di materiali con caratteristiche
prestazioni conformi alle norme armonizzate applicabili.
3. **ADOZIONE DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO**
PRODUTTIVO CODIFICATO attraverso procedure operative
standardizzate a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali.
4. **REDAZIONE DI UN REGISTRO DELLE EVENTUALI
ANOMALIE** verificatisi su parti, componenti o materiali con
vigenza della garanzia del dispositivo.
5. **CONTEMPANIMENTO DEI TEMPI DI RIPARAZIONE** per i soggetti
Per i quali è prevista dal regolamento, da parte del fornitore, la
realizzati a fornitori, entro un tempo, a far data dal ricevimento della
autorizzazione, corrispondente al 40% del tempo massimo applicabile
rispettive forniture.
6. **DISPONIBILITA' DI AMBIENTI E SERVIZI ADEGUATI** per il
ricevimento dei pazienti e rispettosi della privacy, nonché privi di barriere
che impediscano o limitino la mobilità dei pazienti medesimi nei locali di
essi destinati.
7. **DISPONIBILITA' A COLLABORARE** con l'Amministrazione con
regionale e con le Aziende U.S.L., mettendo a disposizione la specifica
competenza tecnica, alla gestione e al monitoraggio in merito al rispetto
dei termini del presente Accordo.
8. **PREVENTIVA COMUNICAZIONE** del quadro delle presenze del
tecnico abilitato e la relativa documentazione a mezzo registro.
9. **DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativa regionale**
per alcuni prodotti tempi di consegna ridotti

la descrizione dei dispositivi...
 le eventuali osservazioni...
 in caso di fornitura per...
 "conducibilità" la scheda...
 rispetto alla tariffa...
 relativamente alla fornitura...
 contenuta dalla scheda "fornitura..."
 le quali si ricorra alla procedura della "non conducibilità", indicherà
 perimetri la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del
 paziente.

2. SCELTA DI COMPONENTI CON MARCHIA TURA CE per la realizzazione dei dispositivi o scelta di materiali con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme armonizzate applicabili.
3. ADOZIONE DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO E PRODUTTIVO CODIFICATO attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali.
4. REDAZIONE DI UN REGISTRO DELLE EVENTUALI ANOMALIE verificatesi su parti, componenti o materiali nel periodo di vigenza della garanzia del dispositivo.
5. CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RIPARAZIONE, per i dispositivi per i quali è prevista dal regolamento, da parte del fornitore che li ha realizzati e forniti, entro un tempo, a far data dal ricevimento della autorizzazione, corrispondente al 40% dei tempi massimi indicati per le rispettive forniture.
6. DISPONIBILITA' DI AMBIENTI E SERVIZI ADEGUATI per il ricevimento dei pazienti e rispettosi della privacy, nonché privi di barriere che impediscano o limitino la mobilità dei pazienti medesimi nei locali ad essi destinati.
7. DISPONIBILITA' A COLLABORARE con l'Amministrazione regionale e con le Aziende U.S.L., mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica, alla gestione e al monitoraggio in merito al rispetto dei termini del presente Accordo.
8. PREVENTIVA COMUNICAZIONE del quadro delle presenze del tecnico abilitato e la relativa documentazione a mezzo registro.
9. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti tempi di consegna ridotti

9

10. DISPONIBILITA' a stabilire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, la durata temporanea di un servizio di controllo preventivo di qualità...
11. DISPONIBILITA' a stabilire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, la previsione della redazione...
12. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, la previsione di interventi di addestramento...
13. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, tempi predefiniti di controllo e revisione dei...

14. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, più lunga durata dei tempi di garanzia...
 15. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, forme organizzative...
 Documentazione magagnifico contabile

L'Accordo è stato definito nella riunione del 23 novembre 1999 ed è stato ratificato dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità del 1 dicembre 1999.
 Seguono firme:
 Per il Coordinamento degli Assessori:

Per le Associazioni
 ANPO, FIO-Confercenti, ANA, AISO, AIC,

FIOTO, ARHEA, RIZZOLI, INAL,

ANAP, FNAL, FEDERSAN

14

... in riparazione
 ... in sede di accordo
 ... della riduzione delle
 ... di accordo
 ... di accordi
 ... in sede di accordo
 ... di controllo e verifica del
 ...

...
 ...
 ...

Parti Coordinamento degli Assessori:

Parti Associazioni:			
ANPD,	FIQ-Confederati,	ANA,	AISO, AIO,
FIOTO,	ARHEA,	RIZZOLI,	INAIL,
ANAP,	ENAI,	FEDERSAN	